

**Appalto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI
EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA AMIATA GROSSETANO SEZIONI DI
ARCIDOSSO E S.FIORA, ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
PEDAGOGICO E INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE E CENTRI
LUDICI**

PERIODO 01.02.2014 -31.01.2015

**Ditta Appaltatrice: UNIONE COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a
quelli propri connessi all'appalto

(Art. 26 comma 5 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81)

Premessa

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai lavori, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate .

- a) **gli apprestamenti previsti** (come ponteggi, trabattelli, etc.);
- b) **le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale** eventualmente previsti per lavorazioni interferenti;
- c) **gli eventuali impianti** di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi ;
- d) **i mezzi e servizi di protezione collettiva** (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- e) le **procedure** previste per specifici motivi di sicurezza e che richiedono all'appaltatore un costo aggiuntivo rispetto alla normale esecuzione dei lavori;
- f) gli eventuali **interventi finalizzati alla sicurezza** e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti ;
- g) le **misure di coordinamento** previste relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
(riunioni periodiche di coordinamento)

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

1. Stima dei costi relativi alla sicurezza

L'art. 86 comma 3-bis del Codice dei Contratti pubblici, (D.Lgs.163/2006) così come modificato dall'art 8 comma 1 della L 123/2007, ripreso dall'art.26 comma 6 del D. Lgs. n.81/2008, richiede alle Stazioni Appaltanti che *“Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di [.....], di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che **il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.**”*

Inoltre nel successivo comma 3.ter, si richiede che *“**il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta**”.*

L'art.87 al c.4 secondo periodo recita: *“Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.*

Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro € 4.600,00

Costo degli apprestamenti previsti nel DUVRI	
Costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti	
Verifica e controllo impianto antincendio (frequenza semestrale)	€ 450,00
Controllo semestrale impianto elettrico	€ 650,00
Costo dei mezzi e servizi di protezione collettiva	
Costo delle procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza (forfetario)	€ 1.800,00
Costo degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti	
Costo delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	€ 1.700,00

**Totale Stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro
(non soggetti a ribasso)**

4.600,00